

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 dicembre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 107 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 dicembre 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2026, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 novembre 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A13260

DECRETO 7 dicembre 2012.

Introduzione di clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 3 concernente l'autorizzazione per il Ministro dell'Economia e delle Finanze all'emanazione di decreti che consentano di effettuare operazioni di indebitamento definendone, tra l'altro, ogni caratteristica e modalità;

Visto il Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (di seguito «Trattato»);

Visto l'art. 47 del Trattato, con il quale si prevede che lo stesso è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari;

Visto l'art. 48 del Trattato, con il quale si prevede l'entrata in vigore dello stesso alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino non meno del 90% delle sottoscrizioni totali di cui all'allegato II del medesimo Trattato;

Vista la legge 23 luglio 2012, n. 116, avente ad oggetto «Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012»;

Visto il punto (11) delle premesse del Trattato che, nel prevedere l'inserimento di clausole d'azione collettiva identiche e in formato standard nelle modalità e condizioni di tutte le nuove obbligazioni emesse dagli Stati della zona euro, stabilisce che il regime giuridico che disciplina l'inserimento di dette clausole è definito dal Comitato Economico e Finanziario;

Visto il comma 3 dell'art. 12 del Trattato, con il quale si prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, siano incluse in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione, con scadenza superiore ad un anno, clausole d'azione collettiva che garantiscano un impatto giuridico identico;

Visto il modello generale di clausole di azione collettiva di cui ai «Common Terms of Reference» approvato dal Comitato Economico Finanziario il 18 novembre 2011 sulla base dei lavori svolti dal Sottocomitato per il Mercato dei Debiti Sovrani (Sub Committee on EU Sovereign Debt Markets), elaborato e reso pubblico e disponibile nella pagina Internet del suddetto Sottocomitato;

Ritenuto necessario adottare le misure necessarie per dare effetto alle suddette clausole d'azione collettiva di cui ai «Common Terms of Reference» elaborati dal citato Sottocomitato per il Mercato dei Debiti Sovrani;

Ritenuto opportuno esplicitare in lingua italiana le clausole di azione collettiva di cui ai «Common Terms of Reference», nella versione integrale di cui all'Allegato B del presente decreto, e nella versione che tiene conto delle tipologie di titoli di Stato correntemente emessi di cui all'Allegato A del presente decreto;

